



*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

Ai Dirigenti Scolastici del Lazio

All' ANCI Lazio

e.p.c. Alla Prefettura del Lazio

Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni

All' Assessorato dell'istruzione e della  
formazione professionale della Regione Lazio

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

**Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”**

Nonostante l'impegno profuso da tutti gli attori coinvolti nel contrasto all'abbandono scolastico, il fenomeno della dispersione scolastica, sia esplicita che implicita, continua a manifestarsi in modo preoccupante in molti contesti. Di fronte a tale persistenza, è fondamentale non solo valorizzare gli strumenti e le strategie finora adottati, ma anche riconoscere l'urgenza di individuare percorsi condivisi e rispondenti ai nuovi bisogni che emergono quotidianamente dai ragazzi. Questo richiede un'azione tempestiva e coordinata tra le istituzioni scolastiche, le famiglie e il territorio, al fine di offrire risposte efficaci e capaci di prevenire la dispersione scolastica.

Si evidenzia come la Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione. Il legislatore ha inteso apportare rilevanti modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “*vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione*”.

La novità principale consiste nell'introduzione di una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo **art. 570-ter del codice penale**, che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore. Questo intervento legislativo mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, aumentando le responsabilità a carico dei genitori



# Ministero dell'istruzione e del merito

## Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

o di chi esercita la responsabilità genitoriale, prevedendo sanzioni penali per il mancato rispetto degli obblighi di legge.

Al fine di garantire un'applicazione omogenea della nuova normativa e assicurare una corretta attuazione delle disposizioni in materia, la presente circolare fornisce istruzioni operative a coloro che sono chiamati a svolgere attività di vigilanza e intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le indicazioni ivi contenute sono finalizzate a promuovere una gestione uniforme e coordinata della disciplina, affinché tutti i soggetti coinvolti possano agire in conformità alla normativa e contribuire in modo efficace alla prevenzione della dispersione scolastica.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **mancata iscrizione:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **elusione dell'obbligo di istruzione:** situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

### MANCATA ISCRIZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, **entro il mese di ottobre**, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione invitandolo a ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, previamente ammonito:



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;

- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

## **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

e lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

Una rinnovata collaborazione interistituzionale permetterà di costruire ulteriori alleanze, fondamentali per l'attuazione di piani di intervento efficaci volti a ridurre i tassi di abbandono scolastico e a ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate alle scuole dal PNRR. Tali alleanze saranno essenziali per affrontare i divari socio-economici e culturali e per promuovere l'innovazione metodologica.

Quanto sopra non esclude la possibilità di implementare e proseguire iniziative locali a sostegno della lotta contro la dispersione scolastica, nonché per la promozione del successo scolastico e formativo di tutti gli studenti.

Infine giova ricordare che permane in capo al Dirigente Scolastico la verifica della frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione e l'attivazione dell'iter procedurale di competenza atto a verificare e a tutelare l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei minori e/o a segnalare agli organi competenti l'eventuale evasione dell'obbligo di istruzione.

Data l'importanza, sarà cura dei Dirigenti Scolastici informare le famiglie in merito alle nuove disposizioni.

Si confida nella sempre fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Paola Sabatini